# REGOLAMENTO (CEE) N. 1866/90 DELLA COMMISSIONE

del 2 luglio 1990

che stabilisce le modalità relative all'uso dell'ecu nell'esecuzione del bilancio dei Fondi strutturali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (1), in particolare l'articolo 22,

previa consultazione del comitato per lo sviluppo e la riconversione delle regioni e del comitato di cui all'articolo 124 del trattato;

considerando che, ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 4253/88, nel settore dei Fondi strutturali gli importi delle decisioni, degli impegni e dei pagamenti della Commissione sono espressi e versati in ecu, secondo modalità di esecuzione da stabilirsi; che questa disposizione non ha modificato il regime agromonetario stabilito dal Consiglio; che è pertanto opportuno precisare che il presente regolamento non incide sull'applicazione da parte degli Stati membri, in relazione agli importi stabiliti in ecu dal Consiglio nel quadro della politica delle strutture agricole, del tasso di conversione fissato negli allegati del regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1179/90 (3);

considerando che, tenuto conto del carattere transitorio delle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4256/88 del Consiglio (1), è opportuno applicare il nuovo sistema nel settore degli aiuti del FEAOG, sezione orientamento per la commercializzazione e la trasformazione dei prodotti agricoli e forestali nonché della pesca solamente alle domande di contributo presentate dopo l'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 866/90 del Consiglio (3) e del regolamento (CEE) n. 867/90 del Consiglio (6), di cui all'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 4256/88 per i prodotti agricoli e forestali, e dopo il 31 dicembre 1990 per i prodotti della pesca;

considerando che il comitato per le strutture agricole e lo sviluppo rurale non ha espresso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

#### Pieni

I piani di cui agli articoli da 5 a 7 del regolamento (CEE) n. 4253/88 sono presentati dagli Stati membri in ecu o in moneta nazionale.

#### Articolo 2

# Redazione dei « quadri comunitari di sostegno »

I piani di finanziamento dei quadri comunitari di sostegno sono redatti in ecu a prezzi costanti.

#### Articolo 3

### Presentazione delle richieste di contributo

I piani di finanziamento delle richieste di contributo, disciplinate dalle disposizioni degli articoli da 14 a 18 del regolamento (CEE) n. 4253/88, sono presentati alla Commissione in ecu o in moneta nazionale.

In quest'ultimo caso, il tasso di cambio di riferimento è costituito dal tasso del mese di ricevimento della domanda, quale definito all'articolo 91 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 610/86 della Commissione dell'11 dicembre 1986, che stabilisce le modalità di esecuzione di alcune disposizioni del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 (²).

### Articolo 4

## Decisioni di concessione di contributi da parte della Commissione

L'importo del contributo e il piano di finanziamento approvati dalla Commissione sono espressi in ecu, a prezzi costanti.

### Articolo 5

# Pagamenti

- Le dichiarazioni di spesa che corredano le corrispondenti domande di pagamento sono espresse in ecu o in moneta nazionale.
- Gli Stati membri che presentano le dichiarazioni di spesa in ecu convertono in ecu gli importi delle spese effettuate in moneta nazionale, utilizzando il tasso del mese durante il quale tali spese sono state registrate nella

<sup>(</sup>¹) GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1. (²) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11. (²) GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 1. (²) GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 25. (²) GU n. L 91 del 6. 4. 1990, pag. 1. (°) GU n. L 91 del 6. 4. 1990, pag. 7.

<sup>(7)</sup> GU n. L 360 del 19. 12. 1986, pag. 1.